



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 461

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 24 settembre 2015

I N D I C E

Commissioni congiunte

5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro-Senato) e V (Bilancio), XI
(Lavoro-Camera):

Plenaria Pag. 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria Pag. 7

5^a - Bilancio:

Plenaria » 9

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 17

Comitato ristretto (Riunione n. 1) » 20

7^a - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 200) » 21

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 22

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 192) » 30

10^a - Industria, commercio, turismo:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 80) » 31

Plenaria » 31

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria » 37

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere:

Comitato beni sequestrati Pag. 56

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

Plenaria *Pag.* 57

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

Plenaria » 59

Ufficio di Presidenza » 60

COMMISSIONI CONGIUNTE

**5^a (Programmazione economica, bilancio)
e 11^a (Lavoro, previdenza sociale)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e XI (Lavoro pubblico e privato)**

della Camera dei deputati

Giovedì 24 settembre 2015

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della XI Commissione della Camera
DAMIANO

*Intervengono il ministro dell'economia e delle finanze Padoan e il
ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti.*

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DAMIANO avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze sullo stato di utilizzo delle risorse destinate alle misure di salvaguardia in materia di accesso ai trattamenti pensionistici

Il presidente DAMIANO introduce l'audizione.

Il ministro PADOAN svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Successivamente, anche il ministro POLETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati GNECCHI (*PD*), SIMONETTI (*LNA*), MARCON (*SEL*), RIZZETTO (*Misto-AL*) e BOCCIA (*PD*), presidente della V Commissione della Camera dei deputati e i senatori PUGLIA (*M5S*), SACCONI (*AP (NCD-UDC)*), presidente dell'11^a Commissione del Senato della Repubblica, SANTINI (*PD*) e BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Il ministro PADOAN fornisce ulteriori precisazioni.

Anche il ministro POLETTI fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente DAMIANO ringrazia i ministri per le esaurienti relazioni svolte e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 24 settembre 2015

Plenaria**322^a Seduta***Presidenza della Presidente*
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2054) Deputato BOCCADUTRI. – *Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 settembre.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) precisa che tutti i recenti interventi legislativi in materia di finanziamento dei partiti sono comunque orientati alla progressiva riduzione del contributo pubblico, fino alla totale cancellazione a partire dal 2017 e alla sua graduale sostituzione con le risorse derivanti dalla destinazione da parte dei contribuenti del due per mille della imposta sul reddito, a favore di un determinato partito iscritto nel registro nazionale.

Si configura, pertanto, un nuovo sistema di finanziamento, la cui massima trasparenza è assicurata anche dal controllo dei rendiconti dei partiti politici da parte della Commissione di garanzia, istituita dalla legge n. 96 del 2012. Questo è il motivo per cui appare essenziale – attraverso il disegno di legge in titolo – assicurare la piena operatività di tale organismo, attraverso il conferimento di una dotazione organica adeguata allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

Sottolinea l'opportunità, inoltre, di soddisfare le legittime aspettative dei partiti politici di ricevere i rimborsi previsti, dopo l'espletamento delle formalità stabilite. Tali aspettative potrebbero invece essere frustrate a causa dell'impossibilità, da parte della Commissione, di verificare la regolarità dei rendiconti relativi agli esercizi 2013 e 2014.

Richiama, infine, la necessità di introdurre una norma di interpretazione autentica, volta a precisare che l'applicazione al personale dei partiti politici della normativa in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e di contratti di solidarietà, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 149 del 2013, operi anche nei confronti delle articolazioni e sezioni territoriali dei partiti dotate di autonomia legale e finanziaria.

La PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di lunedì 28 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 24 settembre 2015

Plenaria

456^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SANGALLI, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di sospendere la seduta, preavvertendo che essa riprenderà alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 settembre.

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, che risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 29.100 (testo 3).

Occorre valutare le proposte 17.5 (testo 2), 33.3 (testo 3), 40.200 (testo 2), 45.7 (testo 2), 56.0.14 (testo 2), 15.1000 e relativi subemendamenti, 36.1000 e relativi subemendamenti. Rammenta che risulta sospeso dalle precedenti sedute il parere sugli emendamenti 25.13, 25.14, 40.0.400 e relativi subemendamenti. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una relazione tecnica, positivamente verificata, sull'emendamento 22.0.1 (testo 3).

Il PRESIDENTE, alla luce dei chiarimenti offerti dalla relazione tecnica, ritiene che i motivi di contrarietà relativi al testo in questione possano dirsi superati.

Il rappresentante del GOVERNO, prendendo la parola sulla proposta 29.100 (testo 3), evidenzia che tale ulteriore riformulazione reintroduce la necessità di emanare un decreto attuativo, fase la cui espunzione avrebbe causato un'oggettiva incertezza nella gestione dei fondi e, dunque, aveva determinato l'orientamento contrario precedente.

Il PRESIDENTE ritiene quindi che le novità del nuovo testo possano portare all'espressione di un parere di nulla osta.

Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario sugli emendamenti 17.5 (testo 2) e 33.3 (testo 3), mentre ritiene di non avere osservazioni di competenza sul successivo 40.200 (testo 2). Mette quindi a disposizione dei senatori una relazione tecnica, positivamente verificata, sull'emendamento 45.7 (testo 2).

Il PRESIDENTE considera quindi possibile l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 45.7 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO esclude conseguenza finanziarie negative in relazione alla proposta 56.0.14 (testo 2). Analogamente ritiene di confermare la neutralità finanziaria dell'emendamento 15.1000 e dei relativi subemendamenti. Quanto invece alla proposta 36.1000, ritiene che la stessa necessiti di approfondita relazione tecnica per essere assentibile.

Il PRESIDENTE conviene con il rappresentante del Governo circa la necessità di esprimere parere contrario sull'emendamento 36.1000 e sui relativi subemendamenti di conseguenza.

Il vice ministro MORANDO sottolinea l'analogia tra gli emendamenti 25.13 e 25.14 e precedenti proposte che andavano ad aggravare la posizione economica di contribuenti ed operatori economici. Se, in tali casi, non si può accertare un onere diretto sul bilancio dello Stato, tut-

tavia deve tenersi conto dell'effetto cumulato di tali pesi aggiuntivi sulla capacità reddituale e contributiva degli interessati.

Il PRESIDENTE conviene con la necessità di particolare cautela rispetto a proposte che rischiano di aggravare in modo significativo la posizione degli operatori economici, con evidenti ricadute anche nella Finanza pubblica.

Il vice ministro MORANDO propone una riformulazione dell'emendamento 40.0.400, attraverso la quale superare le criticità di tipo finanziario che l'attuale testo pone. Propone, pertanto, talune modifiche che potrebbero costituire una condizione di un parere non ostativo.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) chiede un chiarimento sui contenuti della riformulazione proposta, cui risponde il rappresentante del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso contrario sui subemendamenti 40.0.400/1 e 40.0.400/3, in quanto superati dalla riformulazione proposta, e 40.0.400/2. Quanto alla successiva proposta 40.0.400/4, ritiene non si possa esprimere un parere contrario dal punto di vista finanziario, ma l'eliminazione dei criteri per l'individuazione di spese soggette ad agevolazione rappresenti un modo per vanificare l'operatività della norma, con evidenti ricadute anche finanziarie. Ritiene di ascrivere maggiori oneri al subemendamento 40.0.400/5, mentre considera il successivo 40.0.400/6 foriero di modifiche stravolgenti rispetto al senso della norma, anche dal punto di vista della finanza pubblica. Analoghe controindicazioni presentano le proposte 40.0.400/7 e 40.0.400/8.

Il senatore SANTINI (*PD*) evidenzia l'onerosità dei subemendamenti 40.0.400/9, 40.0.400/10 e 40.0.400/11. A tale valutazione si associa il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) ritiene il subemendamento 40.0.400/12 ininfluenza per la finanza pubblica.

Il senatore SANTINI (*PD*) considera solo procedurali i subemendamenti 40.0.400/13, 40.0.400/14 e 40.0.400/15.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere le valutazioni dei senatori Santini e Azzollini, ed esprime un parere contrario sulle proposte 40.0.400/16, 40.0.400/17 e 40.0.400/18, cui ascrive maggiori oneri per la finanza pubblica. Il successivo 40.0.400/19 richiederebbe una compiuta relazione tecnica per essere positivamente valutato. Non vi sono invece evidenti controindicazioni al subemendamento 40.0.400/20. Occorrerebbe una relazione tecnica anche a proposito delle proposte 40.0.400/21 e 40.0.400/21-*bis*.

Il PRESIDENTE considera oneroso il subemendamento 40.0.400/22.

Il vice ministro MORANDO, nel condividere la valutazione espressa dal Presidente, esclude l'insorgenza di nuovi oneri in relazione al subemendamento 40.0.400/23.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) evidenzia la neutralità finanziaria anche delle proposte 40.0.400/24 e 40.0.400/25, analoghe alle successive 40.0.400 fino alla 40.0.400/30.

Il vice ministro MORANDO condivide la valutazione non ostativa del senatore Azzollini, mentre considera onerose le proposte 40.0.400/31 e 40.0.400/32.

Il senatore VACCARI (*PD*) chiede un chiarimento circa l'emendamento 3.0.200 (testo 2), ed in particolare se il Governo confermi una posizione di contrarietà per profili di finanza pubblica.

Il vice ministro MORANDO informa che sono attualmente in corso contatti tra i ministeri competenti per la redazione e la verifica di una relazione tecnica sul testo indicato dal senatore Vaccari e che, allo stato, il parere non può essere rivisto in senso favorevole.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni emerse, propone l'espressione di un parere così articolato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, a revisione del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, precedentemente espresso, parere di nulla osta sulla proposta 22.0.1 (testo 3). Esprime, poi, parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 17.5 (testo 2), 33.3 (testo 3), 36.1000 e relativi subemendamenti, 25.13, 25.14, 40.0.400/1, 40.0.400/2, 40.0.400/5, 40.0.400/6, 40.0.400/7, 40.0.400/8, 40.0.400/9, 40.0.400/10, 40.0.400/11, 40.0.400/16, 40.0.400/17, 40.0.400/18, 40.0.400/19, 40.0.400/21, 40.0.400/21-*bis*, 40.0.400/22, 40.0.400/31 e 40.0.400/32. Il parere è di nulla osta sui restanti subemendamenti all'emendamento 40.0.400. Il parere di nulla osta sull'emendamento 40.0.400 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: – al comma 1, aggiungere, *in fine*, le seguenti parole: «nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo»; – al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» con le seguenti: « Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; e, inoltre, sopprimere le parole: «, conformemente al Regolamento (UE) n. 651/2014,»; – al comma 6 sostituire le parole: «degli articoli 87 e 88» con le seguenti: «degli articoli 107

e 108»; indi sopprimere le parole: «, ovvero di altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati»; – al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». Il parere di nulla osta sul subemendamento 40.0.400/3 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla stessa condizione del testo. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 40.0.400/4. Il parere è non ostativo sulle restanti proposte 40.200 (testo 2), 45.7 (testo 2), 56.0.14 (testo 2) e 15.1000 e relativi subemendamenti.».

La proposta di parere posta ai voti risulta approvata.

(2054) Deputato BOCCADUTRI. – *Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore LUCHERINI (*PD*), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il disegno in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la relazione tecnica aggiornata, come previsto dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, anche in considerazione della circostanza che nel corso dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento non è stata acquisita una relazione tecnica sul provvedimento. Occorre, tra l'altro, che in tale sede sia svolto un adeguato approfondimento sulle norme che prevedono l'utilizzazione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una relazione tecnica con la quale si assevera l'assenza di oneri per l'Erario.

Il relatore LUCHERINI (*PD*) propone dunque di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) esprime dichiarazione di voto contrario sulla proposta di parere, evidenziando le criticità anche finanziarie del provvedimento.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

(998) Paola TAVERNA ed altri. – Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie
(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Rinvio dell'esame del testo. Esame degli emendamenti e rinvio. Richiesta relazione tecnica sugli emendamenti 2.1000 e 6.1000)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 1° aprile.

La relatrice ZANONI (PD) ricorda che, sul testo del provvedimento in esame, era stata chiesta una relazione tecnica che non è ancora stata prodotta. In merito agli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnala, per quanto di competenza, che l'emendamento 2.1000 del relatore restringe l'ambito di applicazione del disegno di legge originario. Pertanto la quantificazione dell'onere, ove approvato questo testo sarebbe certamente più limitata. L'emendamento 6.1000 sostituisce interamente la norma di copertura dell'onere e inserisce lo *screening* neonatale tra i livelli essenziali di assistenza (LEA). Occorre pertanto acquisire conferma dal Governo che la disposizione sia correttamente quantificata in considerazione dell'emendamento 2.1000 e che sussistano le risorse a copertura della norma medesima che dovrà in ogni caso essere corretta, sul piano strettamente contabile, con l'inserimento della cadenza temporale dell'onere. Fa presente, inoltre, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO assicura che fornirà un riscontro ai chiarimenti richiesti dalla relatrice, sottolineando che l'acquisizione di una relazione tecnica dovrà riguardare sia il testo del provvedimento, sia gli emendamenti sostitutivi dello stesso in parti qualificanti.

Il PRESIDENTE invita il Governo a fornire una relazione tecnica che abbia ad oggetto sia l'emendamento 2.1000 sia l'emendamento 6.1000.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(361) RANUCCI e Francesca PUGLISI. – Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali
(Parere alla 7^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere contrario)

La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO, pur escludendo oneri diretti per la finanza pubblica, osserva che la norma si pone in evidente controtendenza con i recenti provvedimenti in materia di pubblica amministrazione, tutti tendenti a circoscrivere in maniera precisa il numero di mandati delle diverse cariche elettive. Questa vistosa deroga potrebbe porre dei problemi sia in termini di gestione degli Enti pubblici sia in forma di possibile effetto di trascinamento su altre entità a carattere associativo.

Il PRESIDENTE considera possibile esprimere le controindicazioni fatte presente dal vice ministro Morando attraverso un parere di semplice contrarietà.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) condivide la proposta e suggerisce l'approvazione di un parere di semplice contrarietà sugli ulteriori emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

(1871) Deputato MOLEA ed altri. – Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento ha carattere ordinamentale e pertanto, per le parti di competenza, ritiene non vi siano osservazioni da formulare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, è messa ai voti una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

(1878) Deputato BENI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente SANGALLI (*PD*), in sostituzione del relatore Brogna, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è munito di relazione tecnica. Occorre acquisire la conferma che le manifestazioni previste su tutto il territorio nazionale e le attività formative prescritte alle scuole siano realizzabili con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO assicura che fornirà i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il vice ministro MORANDO chiede chiarimenti sullo svolgimento dei lavori di esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per il 2015, sottolineando la necessità di procedere con adeguato anticipo rispetto alla scadenza per la presentazione del disegno di legge di stabilità.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) invita a garantire a tale dibattito ampi e adeguati spazi, non limitati alle pause dei lavori dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE ricorda i contenuti del Calendario dei lavori approvato nella giornata corrente dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, assicurando che la Commissione utilizzerà tutti gli spazi possibili per la adeguata e celere analisi dell'importante documento finanziario.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 24 settembre 2015

Plenaria**270^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Nel rispondere all'interrogazione n. 3-02034, il vice ministro CASERO fa innanzitutto presente che la normativa di riferimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici è stata interessata, rispetto alla formulazione letterale, da pronunce interpretative estensive dell'Agenzia delle entrate. Nei documenti di prassi, in particolare, viene precisato che, nel caso in cui la spesa sia stata in parte sostenuta dai familiari conviventi del possessore o detentore dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi agevolati, la detrazione spetta anche al soggetto non indicato in fattura, a condizione che nella stessa sia annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta. L'annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio e il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con detta annotazione esclusa, infatti, la possibilità di modificare, nei nove periodi d'imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta. Peraltro, attualmente, la normativa fiscale in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica e la relativa interpretazione non consentono al contribuente, che, per cause sopravvenute, non possa più usufruire del beneficio fiscale in parola, di conservarlo ovvero di trasmetterlo ad altri soggetti.

In conclusione il rappresentante del Governo si esprime a favore di una valutazione in merito alla possibilità di interventi di carattere normativo volti a sanare le situazioni di difficoltà fatte presente dal senatore interrogante.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) dichiara la propria soddisfazione, particolarmente in riferimento alla disponibilità manifestata dal vice ministro Casero in ordine alla possibilità di un adeguamento della vigente disciplina legislativa, tenuto conto della sussistenza di un quadro normativo lacunoso e sostanzialmente iniquo nei confronti di persone che hanno perso il posto di lavoro, come evidenziato nel testo dell'interrogazione, o che comunque, per cause a loro non imputabili, non sono in grado di fruire delle detrazioni di imposta.

Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene che il tema sollevato dall'iniziativa del senatore Gianluca Rossi sia meritevole di particolare attenzione da parte della Commissione, anche in relazione all'esame del disegno di legge di stabilità.

Dà quindi la parola al rappresentante del Governo per la risposta all'interrogazione n. 3-02190.

Il vice ministro CASERO specifica che le sanzioni previste in materia di libretti di risparmio non riguardano la natura delle transazioni effettuate, bensì l'importo dei saldi o il ritardo nella riconduzione all'importo consentito. Più in generale, la diffusione dell'uso dei libretti di risparmio, rilevante in Italia nelle fasce-sociali con reddito medio-basso, non è preclusa dalla normativa vigente, la quale consente, comunque, l'uso dei libretti nominativi senza limiti di soglia. Tale normativa è volta a garantire un corretto e circoscritto uso dei mezzi di pagamento, al fine di prevenire il fenomeno del riciclaggio e di contrastare l'evasione fiscale e il lavoro nero.

Ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 231 del 2007, la violazione della normativa comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa e non è ipotizzabile una «sospensione» della medesima, essendo un atto dovuto per l'amministrazione competente.

Per quanto riguarda gli obblighi informativi previsti dall'articolo 49, comma 13, del citato decreto legislativo, risulta che Poste Italiane S.p.A. abbia dato ampia pubblicità ai nuovi limiti e alle scadenze di legge per la riconduzione dei libretti alla soglia lecita, con cartelli esposti presso tutti gli sportelli del territorio nazionale e che altrettanto abbiano fatto le banche, le quali hanno inserito gli avvisi anche negli estratti conto individuali.

Per quanto concerne il recepimento della direttiva UE 2015/849 (concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo), la fase di ricognizione complessiva e di aggiornamento della normativa vigente, costituirà sede appropriata per una riflessione anche sulla ma-

teria dei libretti di risparmio, nonché per la valutazione dell'obbligo di conversione dei residui libretti al portatore in libretti nominativi.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) replica dichiarandosi soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, mettendo in evidenza la necessità prioritaria di evitare l'irrogazione di sanzioni eccessive a carico di soggetti economicamente deboli.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara chiuso lo svolgimento delle odierne procedure informative.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che è stato assegnato il disegno di legge n. 2066, recante «Misure per il sostegno della famiglia», il cui esame verrà congiunto a quello degli altri disegni di legge riguardanti analoga materia già all'ordine del giorno e oggetto della trattazione del Comitato ristretto, che, ricorda, si riunirà al termine della seduta.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) fa presente che è stato recentemente emanato il codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle entrate, che prevede opportunamente la preclusione per i funzionari della medesima Agenzia di dimettersi e di iniziare una nuova attività lavorativa presso i medesimi soggetti economici verso i quali abbiano svolto i propri compiti di ufficio, se non dopo tre anni. Si tratta di una disposizione da lei sollecitata in concomitanza con l'accentuarsi del carattere negoziale o di collaborazione di alcune attività dei dirigenti dell'Agenzia; rileva quindi con soddisfazione tale circostanza nel segno di un'accresciuta trasparenza dell'agire amministrativo.

La seduta termina alle ore 9,15.

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 1473 e connessi

Riunione n. 1

Relatore: MOSCARDELLI (PD)

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,25

(22) ZELLER ed altri. – Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia

(25) ZELLER e BERGER. – Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà

(33) ZELLER ed altri. – Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare

(153) Laura BIANCONI. – Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia

(167) Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico

(341) DE POLI. – Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità

(569) BITONCI. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità

(773) Emanuela MUNERATO. – Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia

(924) Ornella BERTOROTTA ed altri. – Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose

(1161) Raffaella BELLOT. – Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia

(1198) D'ANNA. – Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia

(1473) LEPRI ed altri. – Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico

(Esame e rinvio)

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 24 settembre 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 200

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 11,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 24 settembre 2015

Plenaria**140^a Seduta***Presidenza del Presidente*
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 9.

AFFARI ASSEGNATI**Nuove tecnologie in agricoltura, con particolare riferimento all'uso delle biotecnologie sostenibili e di precisione (n. 591)**

(Esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La relatrice GATTI (*PD*) riferisce sull'affare assegnato in titolo.

Osserva preliminarmente come la fase storica attuale si caratterizzi per una rinnovata attenzione al tema del cibo, dell'alimentazione e delle biotecnologie applicate a detti settori. Scienza e politica si confrontano quindi per individuare soluzioni condivise. Compito del legislatore è pertanto, a suo avviso, colmare lacune normative e aggiornare discipline non più adeguate all'evolversi delle conoscenze. La ricerca scientifica pubblica costituisce d'altro canto un substrato imprescindibile per affrontare le nuove tematiche.

Rileva che il tema concernente le applicazioni biotecnologiche in agricoltura e la valutazione delle connesse problematiche dà vita da tempo a un dibattito che risulta sempre aperto, al cui interno si manifestano punti di vista e posizioni diverse e a volte nettamente contrastanti.

Secondo molte opinioni in ambito scientifico e imprenditoriale le biotecnologie rappresentano una straordinaria opportunità di sviluppo e, con le loro grandi potenzialità, anche di progresso sociale, mentre in senso op-

posto si pronunciano coloro che considerano le biotecnologie una scommessa che nasconde gravi incognite e che non può prescindere da una rigorosa applicazione del principio di precauzione.

Pur in presenza di tali impostazioni variegata e contrastanti, appare necessario sottolineare che la grande maggioranza dei cittadini, consumatori, persone comuni, assistono con difficoltà e disagio a polemiche, non sempre comprensibili, su temi che pure li riguardano direttamente, come la sicurezza alimentare, l'ambiente, la qualità della vita.

Infatti, in sintesi e nel significato più attuale del termine, si può dire che le biotecnologie comprendono una nutrita serie di sofisticate procedure tecniche che, coadiuvate da ingegneria genetica e biologia molecolare, consentono di selezionare nuovi organismi (batteri, piante, animali) e creare nuovi prodotti che trovano applicazione nel settore agroalimentare, ed anche nel comparto zootecnico, energetico ed ambientale.

Per quanto attiene al settore primario, che ne costituisce uno dei profili di maggiore rilevanza sia allo stato attuale e soprattutto per le implicazioni in prospettiva, ricorda che da secoli l'uomo «agricoltore» pratica incroci e selezioni di piante ed animali per migliorarne le caratteristiche produttive attraverso metodi convenzionali di selezione genetica che hanno consentito una positiva e progressiva evoluzione dei risultati delle colture, i quali tuttavia non si sono dimostrati sempre e comunque apprezzabili e ripetibili nel breve e medio periodo, risultando a volte di difficile sostegno a un'agricoltura chiamata ad una evoluzione analoga a quella delle diverse tecnologie ma, soprattutto, a quella della società e dei suoi fabbisogni. In via di sintesi, seguendo tale impostazione, l'impiego biotecnologico in agricoltura non farebbe altro che integrare, raffinare e rendere più sicuri quei processi rudimentali e grossolani cui l'uomo ha sempre fatto ricorso, incrociando e selezionando le varietà migliori al fine di renderle adatte alle proprie esigenze.

In tale contesto, l'introduzione delle moderne biotecnologie in campo agricolo ha drasticamente cambiato la prospettiva di migliorare la produttività e la qualità di molte varietà vegetali, che devono tenere comunque conto ed agire nel pieno rispetto della sostenibilità e della qualità dell'intera catena alimentare.

Se infatti è vero che un intervento biotecnologico sul DNA di una pianta può renderla tollerante ad un diserbante, resistente agli attacchi di insetti parassiti, virus, batteri e funghi, così come anche resistente al freddo, al caldo, alla siccità o all'eccesso di acqua, o capace di crescere in terre poco fertili, è altresì vero che si pone l'obbligo di verificare se l'ingegneria genetica, a diverso titolo, rappresenti una risposta soddisfacente alle problematiche e alle sfide che si pongono con sempre maggiore insistenza al comparto agricolo.

Bisogna a suo avviso intensificare gli sforzi nella ricerca applicata ai principi dell'agroecologia per realizzare un'idea di agricoltura che esalti i valori di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di cui siamo tradizionalmente portatori.

Nel quadro delineato assumono particolare rilievo le considerazioni e le tesi per cui l'uso di tecniche tradizionali abbinate ai nuovi saperi della biotecnologia permettono, invece, una drastica riduzione dei tempi di sviluppo delle nuove varietà che possono oggi contribuire nel migliorare la sostenibilità dell'agricoltura, con riferimento anche al recupero di tecniche colturali e rotazioni adatte ai singoli contesti agricoli al fine di limitare il consumo di risorse.

Sottolinea la necessità di sviluppare la ricerca pubblica sul sequenziamento dei genomi (punto di partenza e una delle basi fondamentali per le applicazioni biotecnologiche) a partire dai risultati importanti già ottenuti su pesco, agrumi e vite, garantendo la pubblicità dei risultati ed evitando che siano oggetto di brevetto.

Da tutte le precedenti considerazioni segnala con tutta evidenza il ruolo fondamentale della ricerca pubblica, in ambito nazionale e comunitario, delle biotecnologie sostenibili e di precisione nei settori dell'alimentazione e dell'agricoltura, in funzione di contributo alla conoscenza per soddisfare la crescente richiesta di prodotti e alimenti più sicuri, più sani e di migliore qualità; una ricerca che sia in grado di fornire gli strumenti utili ad affrontare sia il rischio in aumento di malattie epizootiche e di disturbi legati all'alimentazione sia le minacce alla sicurezza della produzione agricola.

L'importanza della ricerca si rivela nella sua evidenza anche in Italia, dove un rinnovato sostegno alla ricerca pubblica in tale ambito lascia prefigurare l'opportunità di un unico grande progetto nazionale, a coordinamento centrale e con il supporto e la partecipazione delle competenze regionali e locali, orientato allo studio applicativo di nuove tecnologie, finalizzato a combinare l'eccellenza italiana con i nuovi requisiti ecologico-salutistici dei prodotti: resistenza, autodifesa, superiori valori parametrici gustativi, sensoriali, atti ad attrarre le categorie di consumatori, intese per genere, età e fabbisogni nutrizionali. Ciò chiama tutti gli attori a vigilare perchè vi siano risorse adeguate e adeguati controlli sui risultati ottenuti.

La considerazione complessiva, e anche conclusiva, non può che condurre a promuovere il massimo impegno comune di tutte le parti interessate verso un virtuoso dialogo fra scienza e politica, al fine di abbattere i muri del pregiudizio e della mancata conoscenza e ispirando i politici sulla base di evidenze scientifiche incontrovertibili.

In conclusione, come di recente affermato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, appare evidente che i sistemi produttivi agricoli sono ecosistemi complessi in cui è fondamentale comprendere non solo l'effetto di ogni tecnica o di ogni componente presa singolarmente, ma anche le interazioni. Infatti, ad esempio, la fertilità dei suoli non si migliora solo con l'apporto di concimi chimici ma anche favorendo l'incremento di sostanza organica, e la difesa da molti insetti è possibile senza insetticidi, anche favorendo la diffusione di predatori e parassiti degli insetti dannosi ricreando le condizioni ambientali in cui essi possano prosperare.

Ricorda da ultimo di essere firmataria, insieme a senatori di altri Gruppi parlamentari, del disegno di legge n. 1753, primo firmatario senatore Ruta, assegnato alla Commissione, che mira a sostenere economicamente alcuni dei metodi più avanzati di biotecnologia quali il *genoma editing* e la *marker assisted selection*.

Ritiene utile programmare lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni.

La relatrice FATTORI (M5S) riferisce alla Commissione sull'affare assegnato in titolo, rilevando che il dibattito tecnologico scientifico in agricoltura sta assumendo una rilevanza sempre maggiore a causa delle modifiche normative in ambito europeo riguardo gli Organismi Geneticamente Modificati (OGM). Con il termine OGM si intendono soltanto gli organismi in cui parte del genoma sia stato modificato tramite le moderne tecniche di ingegneria genetica. Non sono considerati OGM tutti quegli organismi il cui patrimonio genetico viene modificato a seguito di processi spontanei (modificazioni e trasferimenti di materiale genetico avvengono infatti in natura in molteplici occasioni e tali processi sono all'origine della diversità della vita sulla terra), o indotti dall'uomo tramite altre tecniche che non sono incluse nella definizione data dalla normativa di riferimento (ad esempio con radiazioni ionizzanti o mutageni chimici).

Segnala che gli OGM vengono spesso indicati come organismi transgenici: i due termini non sono sinonimi in quanto il termine transgenesi si riferisce all'inserimento, nel genoma di un dato organismo, di geni provenienti da un organismo di specie diversa. Sono invece definiti OGM anche quegli organismi che risultano da modificazioni che non prevedono l'inserimento di alcun gene. Ad esempio sono OGM anche gli organismi dal cui genoma sono stati tolti o inattivati dei geni (chiamati «*knock out*»), così come gli organismi in cui il materiale genetico inserito proviene da un organismo «donatore» della stessa specie. In questo secondo caso alcuni studiosi parlano di organismi cisgenici.

Il primo organismo transgenico è datato 1974, da allora gli OGM sono passati dallo stato di mera possibilità tecnologica ad una realtà. Attraverso la tecnica OGM si producono oggi importanti proteine umane ricombinanti: la somatostatina (1977) e l'insulina (1978), il farmaco biotecnologico più noto, che è stato commercializzato a partire dal 1981. La commercializzazione dell'insulina ha segnato un cambiamento epocale per l'industria del farmaco, aprendo il settore biotecnologico (precedentemente confinato nei laboratori di ricerca) all'industrializzazione.

La transgenesi ha reso possibile l'incontro di materiale genetico proveniente da specie diverse che mai sarebbe potuto avvenire nella storia evolutiva degli organismi, quindi considerarlo un processo simile al miglioramento genetico tradizionale non è corretto. Proprio per questa sua potenzialità ha aperto, come ogni tecnologia rivoluzionaria, possibilità e rischi immensi, come ha spiegato il professor Cervone, direttore della Federazione italiana scienza della vita, in una recente audizione presso la Commissione, per cui la tecnologia non può essere usata senza un con-

trollo, e gli OGM possono essere usati in modi impropri e negativi, occorrendo un controllo politico.

Gli esempi aneddotici di transgenesi sono tantissimi, basti ricordare le piante di tabacco fluorescenti, nelle cui foglie è stato inserito il gene per la proteina fluorescente dalla medusa o i primi topi transgenici con l'ormone della crescita umano, grandi il doppio dei fratelli non transgenici (combinazioni genetiche assolutamente impensabili in natura).

Mentre nel campo farmaceutico gli OGM sono stati per lo più confinati in laboratorio (quasi esclusivamente per produrre proteine umane in ambiente controllato, o usati come vaccini non replicanti e quindi senza possibilità di sopravvivere nell'ambiente esterno limitando perciò notevolmente i rischi del loro impatto su salute umana e ambiente), nel campo vegetale gli OGM sono stati usati per un miglioramento genetico e introdotti in ambiente e in alimentazione, generando tuttavia preoccupazioni di impatto ambientale, sanitario, economico e culturale.

La ricerca sul miglioramento genetico negli ultimi decenni però è andata ben oltre la transgenesi che ha mostrato tutti i suoi limiti e il suo potenziale impatto nefasto su ambiente e sulla salute umana tanto da indurre la *US National Academy of Sciences* a convocare un nuovo comitato per rivalutare gli effetti sociali, economici e ambientali dei cereali OGM le cui conclusioni saranno disponibili presumibilmente alla fine del 2016.

Osserva che la velocità in ambito scientifico non trova però un contraltare normativo accurato che possa abbinare l'implementazione e la crescita applicativa tutelando la salute umana, la filiera commerciale, la biodiversità nonché la crescente domanda da parte dei cittadini di prodotti alimentari che rispettino la tradizione, la salute umana e la democrazia del cibo. Le recenti dichiarazioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che hanno evidentemente segnato l'apertura verso le biotecnologie sostenibili come il *genome editing* e la cisgenesi, pongono il Parlamento nella necessità di acquisire informazioni al fine di legiferare in materia.

A suo avviso, l'attuale vuoto normativo si compone di: assenza di definizioni terminologiche; una valutazione e controllo dei rischi affidato a metodi obsoleti; una ridotta entità degli investimenti nella ricerca e la conseguente mancanza di approfondimento delle nuove frontiere scientifiche. Tutti elementi che possono portare a irreversibili distorsioni come la perdita di sovranità e di controllo sul comparto agricolo e della catena alimentare da parte del settore pubblico e fenomeni di contaminazione come avvenuto per gli organismi geneticamente modificati.

A livello definitorio, sono transgeniche tutte le piante attualmente in commercio su larga scala; contengono geni di altre specie inseriti a caso nel loro genoma. Il mais Mon810 ad esempio contiene la proteina insetticida di un batterio. Subiscono due tipi di modificazione genetica: la presenza di materiale genetico di una specie diversa (con tutti i problemi su salute umana del consumatore e sull'ambiente che questo può provocare, incluse allergie e/o tossicità di materiale mai presente in alimentazione umana, interazioni imprevedibili con l'ambiente) nonché la distruzione

di una porzione del loro materiale genetico nel sito, o nei siti, in cui si è inserito il transgene con effetti imprevedibili. In un recente studio ad esempio è stato rilevato, con metodi recenti di analisi, che nella soia geneticamente modificata *round up* l'inserzione provoca uno squilibrio enzimatico interno con l'accumulo della cancerogena formaldeide nella pianta.

Sono cisgeniche pochissime piante commerciali. Hanno una modificazione genetica di minore entità dato che contengono geni della stessa specie. Ad esempio la mela resistente alla ticchiolatura è stata ottenuta inserendo un tratto genetico di resistenza proveniente dal melo selvatico *Malus floribunda*. Mancando proteine estranee alla specie sia l'impatto sulla salute umana che quello ambientale dovrebbero essere notevolmente inferiori rispetto alla pianta transgenica. Soffrono comunque della alterazione del genoma nel sito di inserzione del materiale estraneo, sempre con effetti imprevedibili

Le piante derivanti da *genome editing* derivano da una chirurgia precisa del DNA; in questo caso la modificazione genetica viene effettuata in un determinato punto del genoma tramite tecnologie diverse tra le quali la più recente e più promettente è denominata CrispR/cas9. Le prime piante modificate con questo metodo sono state descritte nel 2013. Il sistema CrispR/CAS9 può essere utilizzato per introdurre una varietà di modificazioni genetiche, quali per esempio mutazioni inattivanti un gene (*knock-out*) ma anche inserzioni di sequenze o di interi geni in una determinata posizione del genoma (*knock-in*). Quindi, la differenza tra la tecnologia di transgenesi «classica» e la tecnologia di introduzione di un gene tramite *gene editing* risiede nel fatto che con il *gene editing* il gene non viene inserito in una posizione casuale ma in un punto predeterminato del genoma.

Gli organismi ottenuti con questo metodo potranno in ogni caso essere considerati transgenici se si inseriscono geni da altre specie, oppure cisgeniche se si inseriscono geni della stessa specie. La scelta oculata del sito di inserzione nel DNA della pianta riduce i problemi di alterazione non controllate del genoma e la scelta di introdurre cisgeni o transgeni porterà livelli di rischio diversi. È chiaro che una pianta ottenuta per *genome editing* e cisgenica sarà quella a minor impatto.

Piante transgeniche, cisgeniche o ottenute per *genome editing* ricadono tutte sotto la categoria di OGM.

Osserva quindi che, ai fini del miglioramento genetico, occorre aggiungere un'ulteriore tecnologia caldeggiata dalle associazioni ambientaliste, tra cui Greenpeace, non menzionata dal ministro Martina: la *Marker assisted selection* (MAS).

Non si tratta di ingegneria genetica, ma si avvale di tecnologie avanzate di marcatura genetica per agevolare gli incroci e conferire i tratti voluti nelle nuove varietà. Trattati spesso provenienti da varietà selvatiche della stessa famiglia o da varietà tradizionali, che ne aumentano la resilienza genetica. Negli incroci tradizionali, nuovi tratti (per esempio alcune caratteristiche come fragole più dolci) vengono selezionati a partire dagli incroci di una vasta gamma di varietà esistenti (in questo esempio, di fra-

gole). Mentre tratti semplici come il contenuto di zuccheri o la grandezza possono essere facilmente verificati, tratti più complessi come la resistenza alle malattie o alla siccità sono più difficili da selezionare.

L'identificazione, per esempio, di patate maggiormente resistenti alla siccità rispetto ad altre è un processo lungo e dispendioso nei programmi di incrocio e selezione usuali. Con la selezione assistita dei marcatori si evitano questi problemi utilizzando marcatori genetici correlati al tratto ai tratti desiderati. Una volta identificata una sequenza genetica che è sempre correlata, ad esempio, alla resistenza a una data malattia, è possibile evitare di testare sul campo ogni nuova generazione di piante per questo specifico tratto. È sufficiente cercare la presenza del marcatore con un rapido test del DNA, per sapere immediatamente se le nuove generazioni di piante hanno ereditato o no il tratto in questione. Il DNA non viene alterato e non viene introdotto nessun nuovo gene durante il processo: si tratta di normali incroci i cui risultati sono decifrati con un aiuto molecolare.

Informa che, ai fini della definizione di OGM data dalla direttiva 2001/18/CE, sono considerate tecniche che hanno come risultato un organismo geneticamente modificato quelle di ricombinazione del materiale genetico che comportano la formazione di nuove combinazioni mediante l'utilizzo di un vettore di molecole di DNA, RNA o loro derivati, nonché il loro inserimento in un organismo ospite nel quale non compaiono per natura, ma nel quale possono replicarsi in maniera continua; le tecniche che comportano l'introduzione diretta in un organismo di materiale ereditabile preparato al suo esterno, tra cui la microiniezione e il microincapsulamento; la fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) o tecniche di ibridazione per la costruzione di cellule vive, che presentano nuove combinazioni di materiale genetico ereditabile, mediante la fusione di due o più cellule, utilizzando metodi non naturali. Sono esclusi dalla definizione gli organismi ottenuti per mutagenesi o fusione cellulare di cellule vegetali di organismi, che possono scambiare materiale genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali, a condizione che non comportino l'impiego di molecole di acido nucleico ricombinante.

Osserva quindi che a norma di legge quindi le piante ottenute cisgenesis e *genome editing* sono OGM, piante ottenute con la MAS non sono OGM.

In conclusione, ritiene difficile, a oggi, poter assumere una posizione legislativa precisa. L'unica norma relativa al settore rimane la direttiva citata che favorisce una definizione divenuta molto vaga di OGM, insufficiente nell'inquadramento delle nuove tecnologie. Il principio di sostanziale equivalenza, introdotto nel 1996, non ha a suo avviso più motivo di esistere essendo divenuto evidentemente obsoleto e rischioso per tutti gli aspetti afferenti alla produzione agricola: economico, ambientale, produttivo, commerciale, sociale.

Da questa prima relazione rileva quindi la necessità di legiferare sulla materia attraverso un percorso di approfondimento della conoscenza delle nuove biotecnologie. Sottolinea inoltre come qualunque strategia di miglioramento genetico non possa prescindere dalla profonda conoscenza

delle potenzialità reali delle sementi tradizionali, dall'esistenza di una banca esaustiva e pubblica, che consenta non solo tracciabilità delle sementi ma soprattutto una vasta accessibilità a tutela delle caratteristiche agronomiche locali.

L'esperienza degli OGM e della loro potenziale pericolosità per salute umana, ambiente ed eccellenze agricole, impone l'obbligo di una maggiore attenzione sui livelli di sicurezza e un più accurato controllo anche sul sistema di brevetti. Con gli OGM, l'agricoltore era costretto a sottoscrivere contratti imposti che prevedevano sia l'obbligo di affidarsi al produttore della semente OGM per la manutenzione della coltivazione, sia il riconoscimento di *royalties* da versare per intero anche quando solo una parte del coltivato riguardava la produzione di prodotti transgenici. A tale proposito ricorda l'esperienza dell'America Latina.

Ricorda che le imprese multinazionali, che stabilirono d'intesa coi Governi stranieri l'ingresso di piante *biotech*, iniziarono una politica di acquisizione dei piccoli appezzamenti di terreno degli agricoltori con tutti i mezzi possibili, anche problematici dal punto di vista etico. Infatti chi non ottemperava subiva ripercussioni negative, con esiti anche sul piano della stabilità sociale. Le aziende di minori dimensioni che producevano cibi locali sono state accorpate e molti contadini hanno abbandonato l'attività senza coltivare più i semi della diversità genetica delle piante che avevano selezionato nel tempo e che meglio si adattavano a quel particolare ambiente. Il risultato è che in tutto il pianeta è diminuito il fattore di biodiversità di cui adesso avrebbe bisogno, dovendo di nuovo selezionare piante che resistono al secco, al caldo e al cambiamento climatico. Gli esodi forzati hanno determinato anche la perdita di patrimoni linguistici. Dunque sono andate perse culture e colture. I 171 milioni di ettari ricoperti essenzialmente di soia transgenica e mais hanno generato una diminuzione degli alimenti disponibili. A suo avviso il sistema di brevetti dovrebbe sì riconoscere i meriti scientifici e anche commerciali di chi ne avvia il processo, ma evitando il predominio di pochi soggetti privati.

Segnala che il ruolo che la politica è dunque chiamata a svolgere nel caso di specie, non può essere quello di discutere nel merito di metodi scientifici o di pratiche tecnologiche, bensì di definire i contesti e le condizioni in cui essi dovrebbero essere applicati e le modalità concrete per valutare effetti su salute umana, ambiente e società. In particolare le strategie e le attività di ricerca sono, ormai da tempo, sostanzialmente delegate ad un numero ristretto di soggetti privati che, grazie alle posizioni dominanti assunte sul mercato delle sementi e degli agrofarmaci, controllano, di fatto, la produzione agricola e l'alimentazione a livello mondiale. In tal senso, riguardo alle nuove applicazioni biotecnologiche in oggetto, diviene prioritario, oltre alla discussione di merito, comprendere bene i contesti in cui sarebbero applicate.

In particolare, occorrerebbe a suo avviso operare e approfondire considerazioni preliminari: sull'effettiva portata innovativa delle tecnologie in oggetto (nel senso di verificare se le innovazioni, oltre ad essere tali, siano in grado di determinare benefici diffusi, oppure siano soltanto a beneficio

delle imprese multinazionali); sulla possibilità che le nuove biotecnologie possano incidere significativamente ai fini della riduzione delle numerose criticità che, ormai da tempo, hanno evidenziato i limiti degli attuali modelli di sviluppo agroindustriale (problemi di sostenibilità ambientale, di efficienza energetica dei sistemi produttivi, di redistribuzione delle risorse, di perdite e sprechi, di malnutrizione intesa nella sua accezione complessa); sulla possibilità che le attività di ricerca necessarie allo sviluppo delle tecnologie d'interesse possano essere svolte anche in ambito pubblico (in riferimento a programmi definiti con obiettivi di interesse generale) e, quindi, che non necessitino di livelli di investimento che, come per gli OGM, sono possibili solo per grandi imprese multinazionali.

Nel richiamare le posizioni da ultimo assunte dal Governo italiano in materia di OGM, ritiene a sua volta necessario svolgere audizioni per disporre di elementi conoscitivi sull'affare.

La Commissione conviene di svolgere audizioni sull'affare in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 192

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 24 settembre 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 80

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,30

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 611
(AFFARE SULL'AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI CERTIFI-
CATI BIANCHI)*

Plenaria

170^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Si-
mona Vicari.*

La seduta inizia alle ore 13,50.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario Simona VICARI risponde all'interrogazione n. 3-02171 del senatore Girotto ed altri sulla riforma delle tariffe domestiche di energia elettrica.

Il decreto legislativo n.102 del 2014, di recepimento della direttiva sull'efficienza energetica, attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico il compito di riformare la tariffa elettrica, superando la progressività rispetto ai consumi, secondo criteri di gradualità.

L'interrogante rileva un ruolo improprio del regolatore nel definire linee di politica energetica che spettano a Governo e Parlamento.

In linea generale, la riforma tariffaria avviata dall'Autorità è seguita con molto interesse dal Ministero e dal Governo in quanto è molto rilevante per le politiche a favore dell'efficienza energetica. Inoltre, il graduale superamento dell'attuale struttura tariffaria (che ha ancora delle agevolazioni per la fornitura a 3 kW più diffusa tra le famiglie) può portare un aumento di alcune componenti tariffarie, con impatto per molti consumatori. Tra gli effetti, non va dimenticato l'impatto che la riforma può avere nell'indirizzare i consumatori nella stessa scelta del vettore elettrico. Da ciò possono derivare ricadute per i settori produttivi e industriali connessi. Tutti questi argomenti sono di diretta rilevanza per la politica energetica e industriale.

Il Governo ha quindi avviato un'interlocuzione con l'Autorità e valuterà i dati che saranno forniti, riservandosi gli opportuni interventi.

La politica che il Governo sta portando avanti è tesa infatti a contemperare vari obiettivi, tutti meritevoli di tutela: l'efficienza energetica, la promozione delle nuove tecnologie e l'aggiornamento alle regole europee, come pure una maggiore equità distributiva. Tutto ciò è funzionale a garantire la sostenibilità delle stesse politiche pubbliche nel lungo periodo, evitando una eccessiva riduzione dei consumi soggetti a contribuzione. Dunque, si ritiene che da tutti questi punti debba essere vista la riforma tariffaria dell'Autorità. Parimenti, eventuali orientamenti o indirizzi del Governo e, ancor più, del Parlamento potranno contribuire a una positiva conclusione del processo.

Una garanzia è già presente nel decreto legislativo n. 102 del 2014. Oltre al criterio di gradualità temporale ricordato dall'interrogante, il Ministro dello sviluppo economico ha la facoltà di rimodulare e ampliare il *bonus* elettrico, così evitando effetti indesiderati sulle fasce sociali più deboli. Tale facoltà è ulteriormente rafforzata dal disegno di legge sulla concorrenza, attualmente all'esame della Camera dei deputati. Quest'ultimo introduce criteri di progressività del *bonus* e consente l'individuazione di strumenti innovativi a garanzia della piena copertura degli aventi diritto.

Con riferimento allo spostamento in quota fissa di una parte significativa delle tariffe di rete per la distribuzione e di una parte degli oneri di

rete, il trasferimento risponde al criterio di aderenza delle tariffe ai costi del servizio. A tal riguardo, è da tempo riconosciuto che i costi del servizio di distribuzione sono quasi esclusivamente fissi. Il numero di connessioni e la disponibilità di potenza ne sono i principali *driver*.

Relativamente agli oneri generali, l'Autorità, nell'ultimo documento di consultazione in materia, ha rivisto la proposta di ripartizione tra parte fissa e variabile, in qualche modo già recependo la preoccupazione espressa dall'interrogante. Comunque, se si considera l'impatto delle quote fisse sul totale della bolletta a seguito della proposta di riforma dell'Autorità, il peso della quota energia non sarà mai inferiore al 60 per cento per la quasi totalità dei clienti residenti. Per i clienti residenti con consumi medi (tra i 2200 e i 2700 kWh/anno), il peso della quota energia supererà l'80 per cento della bolletta.

Sia pur con le gradualità del caso, è ragionevole che, a mano a mano che aumenta l'autoproduzione, vi sia un graduale riequilibrio tra contribuzione sulle parti fisse e sulle parti variabili. Ciò è necessario a garanzia dell'equivalenza di gettito che serve per la gestione della rete, ma anche per gli incentivi alle rinnovabili e all'autoproduzione, che anche l'interrogante ritiene meritevoli di sostegno. Naturalmente, la ripartizione degli oneri tra tali due parti deve essere effettuata con equilibrio, in modo da garantire due esigenze: da un lato, non scoraggiare l'autoproduzione efficiente e da fonti rinnovabili; dall'altro, garantire il gettito necessario, non gravando eccessivamente i soggetti che, per scelta o necessità, non possono ricorrere all'autoproduzione.

Relativamente al rilievo in base al quale la nuova struttura tariffaria disincentiverebbe gli interventi di efficienza energetica e di gestione della domanda, stimolando al contrario lo spreco di energia, osserva, piuttosto, che la struttura progressiva nella tariffa può essere un ostacolo alla diffusione di alcune apparecchiature efficienti. Inoltre, una tariffa non riflessiva può scoraggiare comportamenti virtuosi, non fornendo informazioni corrette al fine di orientare le decisioni dei consumatori. Inoltre la progressività dei prezzi potrebbe spingere i consumatori a soddisfare i propri bisogni energetici ricorrendo ad altri vettori, adottando tecnologie meno orientate al risparmio energetico e meno pulite. Questo è tanto più vero quanto più si fa profonda la penetrazione delle fonti rinnovabili all'interno del nostro parco di generazione, dunque le emissioni per unità di energia consumata si riducono.

La stessa liberalizzazione dei mercati *retail* risponde all'esigenza di rendere il consumatore più attivo e più attento alle proprie scelte di consumo. Perché egli possa orientarsi tra le diverse offerte, è essenziale che i prezzi siano trasparenti e facilmente comprensibili. La progressività della tariffa, al contrario, rende complessa l'interpretazione delle bollette, scoraggiando di fatto la mobilità della domanda. In questo senso, un nesso indissolubile lega la riforma tariffaria agli obiettivi di superamento della maggior tutela contenuti nel disegno di legge sulla concorrenza.

In merito all'impatto della nuova struttura tariffaria sui sistemi di autoconsumo, la proposta di riforma tende proprio a promuovere l'auto-

consumo, inteso come consumo dell'energia autoprodotta sul posto, incentivandolo tramite la riduzione del peso della componente fissa. Al contrario, nel passato si tendeva a massimizzare la convenienza dello «scambio sul posto» (non fisico), che impegna la rete determinando comunque dei costi per il sistema. Tale pratica, dunque, concettualmente può essere incentivata, ma in modo da partecipare ai costi del sistema, per le ragioni di equità e di sostenibilità nel lungo termine già ricordate.

Riguardo all'asserzione secondo la quale la riforma tariffaria proposta aumenterebbe i costi sostenuti per la fornitura di energia elettrica dalle famiglie meno abbienti, ribadisce che il Governo ha chiesto all'Autorità di conoscere l'impatto complessivo della proposta. In ogni caso il Ministero sta valutando il rafforzamento del cosiddetto «*bonus elettrico*», su cui la stessa Autorità ha formulato specifiche proposte. Le recenti innovazioni in materia introdotte nel disegno di legge sulla concorrenza sono chiaramente orientate in tale direzione.

In conclusione, la riforma dell'Autorità si inserisce nell'ambito di un percorso ambizioso di razionalizzazione della struttura tariffaria, nel senso della sostenibilità, della trasparenza, della riflessività dei costi e della responsabilizzazione dei consumatori rispetto alle proprie scelte di consumo. Il Ministero è consapevole, sia delle difficoltà esistenti sia dei possibili costi di aggiustamento connessi a un cambiamento tanto rilevante, pur con tutte le gradualità del caso. Pertanto, continuerà a monitorare con attenzione tale processo, anche sulla base dei dati richiesti all'Autorità.

Interviene in replica il senatore GIROTTO (*M5S*) che si dichiara insoddisfatto per la risposta fornita dal sottosegretario Simona Vicari. Infatti, oltre a prefigurare la violazione di ben due direttive europee, considera una certezza l'aumento dei costi sostenuti per la fornitura di energia elettrica dalle famiglie meno abbienti.

Sottolinea poi i risultati positivi ottenuti dall'applicazione della tariffa D1, legata alle pompe di calore, e ne sollecita una applicazione anche ad altri ambiti.

Infine, invita il Governo a tenere in considerazione le osservazioni che giungono ormai da più forze parlamentari, nonché quanto scritto dai Presidenti delle commissioni Ambiente di Camera e Senato al presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, paventando il rischio che la riforma in questione rischi di favorire un uso meno efficiente dell'energia, con conseguente aumento delle emissioni e delle bollette.

Il sottosegretario Simona VICARI invita il Parlamento a formulare indirizzi e proposte sul tema.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi il sottosegretario Simona Vicari e dichiara esaurito lo svolgimento dell'interrogazione iscritta all'ordine del giorno.

*AFFARI ASSEGNATI***Aggiornamento delle linee guida in materia di certificati bianchi (n. 611)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI, dopo aver ricordato le tematiche oggetto dell'affare assegnato dal Presidente del Senato in data 18 settembre, ricorda che nella giornata di ieri, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha avuto inizio, con l'audizione del Presidente del Gestore dei servizi energetici (GSE), il ciclo di audizioni informali connesso all'affare stesso, proseguito oggi con quella dei rappresentanti delle principali associazioni delle ESCO (Federesco e Assoesco).

Informa quindi che la documentazione già depositata e quella che sarà eventualmente acquisita nel corso delle prossime audizioni sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Ha quindi la parola il senatore GIROTTO (*M5S*), che osserva come il documento predisposto dal Ministero dello sviluppo economico – di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – in vista dell'aggiornamento delle linee guida in materia di certificati bianchi, sia essenzialmente rivolto a limitare le risorse per gli interventi di efficienza, diminuendo l'entità degli incentivi; a impedire l'utilizzo dei certificati bianchi per i piccoli interventi in campo civile e industriale e per gli interventi attraverso fonti rinnovabili; a complicare la predisposizione delle pratiche, precludendo, anche retroattivamente, l'accesso all'incentivo a chi non può permettersi complesse consulenze.

Inoltre, a suo parere, vengono di fatto esclusi dall'ambito di applicazione del meccanismo i piccoli interventi nel loro complesso e, comunque, tutti quelli di carattere civile.

Egli inoltre prevede che si scoraggerà la diminuzione dei consumi e che aumenteranno sia i costi energetici per le persone a reddito più basso sia i consumi di energia da fonte fossile.

Giudica un errore non considerare le fasce più deboli e quelle più produttive del Paese a vantaggio, per esempio, dei concessionari della trasmissione e distribuzione di gas ed energia elettrica e dei produttori da fonte termoelettrica.

In conclusione, ritiene che il documento predisposto dal Ministero debba essere radicalmente modificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 201

Il senatore GIROTTO (*M5S*) chiede che venga svolto un breve ciclo di audizioni informali dei diversi soggetti interessati e più direttamente coinvolti, in modo da acquisire utili elementi informativi.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stata assegnata alla Commissione, per il parere alla Commissione bilancio, la nota di aggiornamento del DEF. Il suo esame sarà svolto la prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) preannuncia l'intendimento di richiedere, a nome del suo Gruppo parlamentare, l'assegnazione di un apposito affare sulle recenti vicende che hanno coinvolto la Volkswagen e sulle conseguenze per i consumatori, il mercato e l'ambiente, da svolgere auspicabilmente insieme alla Commissione ambiente.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 24 settembre 2015

Plenaria

274^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2015 e connessi allegati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice DIRINDIN (*PD*) introduce l'esame del documento in titolo.

Premette che la Nota reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica, che prevede: un incremento del PIL pari allo 0,9 per cento per l'anno in corso (in conformità al quadro tendenziale, riportato dalla Nota in oggetto), pari all'1,6 per cento per ciascuno degli anni 2016 e 2017, all'1,5 per cento per il 2018 e all'1,3 per cento per il 2019 (mentre nel quadro tendenziale il valore è pari, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a 1,3 punti percentuali ed è pari a 1,2 punti per il 2019); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 2,6 per cento per l'anno in corso (in conformità al quadro tendenziale) e pari al 2,2 per cento per il 2016, all'1,1 per cento per il 2017, allo 0,2 per cento per il 2018 e ad un tasso positivo pari allo 0,3 per cento per il 2019 (mentre nel quadro tendenziale il tasso di indebitamento netto è pari all'1,4 per cento per il 2016 e si raggiunge il pareggio di bilancio nel 2017); un tasso di disoccupazione pari al 12,2 per cento per il 2015, all'11,9 per cento per il 2016, all'11,3 per cento per il 2017, al 10,7 per cento per il 2018 e al 10,2 per cento per il 2019 (nel quadro tendenziale il tasso è identico a quello programmatico per gli anni 2015 e 2016, mentre è pari all'11,5 per cento per il 2017, all'11,2 per cento per il 2018 e al 10,9 per cento per il 2019).

La rimodulazione del tasso di indebitamento netto e del percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio deriva dal ricorso ai margini di flessibilità europei. In merito, la Nota specifica altresì che il tasso programmatico relativo al 2016 non include un margine addizionale di disavanzo – in ipotesi, fino a 0,2 punti percentuali –, il quale potrebbe essere impiegato in riconoscimento dei costi relativi all'accoglienza degli immigrati, qualora, in sede europea, venga ammessa tale clausola di flessibilità.

Ciò posto, la Relatrice passa a riferire sulle parti del documento attinenti al settore sanitario.

La Nota contempla la revisione della spesa sanitaria (senza ulteriori elementi di specificazione) – nonché l'implementazione «della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle centrali di competenza per le pubbliche amministrazioni» – nell'ambito delle misure idonee a conseguire gli obiettivi di bilancio richiesti a livello europeo.

La Nota fa altresì riferimento alla «prossima adozione» del provvedimento attuativo della disciplina del fascicolo sanitario elettronico (ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni).

In merito al conto economico delle pubbliche amministrazioni a legislazione vigente, la Nota indica un incremento annuo della spesa sanitaria corrente pari all'1,9 per cento per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e al 2,0 per cento per il 2019; a tali incrementi percentuali – che fanno naturalmente riferimento ai valori nominali della spesa – corrisponde una progressiva riduzione del rapporto tra la medesima spesa ed il PIL. La stima del suddetto rapporto è pari al 6,8 per cento per l'anno in corso, al 6,7 per cento per ciascuno degli anni 2016 e 2017, al 6,6 per cento per il 2018 e al 6,5 per cento per il 2019.

In conclusione, la Relatrice segnala che, dalla Relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa, contenuta nell'allegato I del documento in esame, emerge la mancata utilizzazione dei fondi per la realizzazione di strutture assistenziali da parte di Regioni e Province autonome (previsti dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 450/1998), nonché dei fondi per la riorganizzazione e la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani (previsti dall'articolo 71, comma 1 della legge 448/1998). Si tratta di criticità che perdurano – rileva la Relatrice –, già evidenziate nell'ambito di precedenti documenti finanziari presentati al Parlamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 settembre.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati diversi subemendamenti, pubblicati in allegato, ai nuovi emendamenti del relatore (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 22 luglio).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici (n. 198)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Rinvio del seguito dell'esame)

Poiché non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni, la PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) rileva l'opportunità che il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, riferisca alla Commissione in merito ai criteri, in via di definizione, relativi all'appropriatezza prescrittiva delle prestazioni sanitarie.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) auspica che, in vista dell'esame della manovra finanziaria, vi sia un adeguato coinvolgimento preventivo della Commissione nelle scelte di politica economica che attengono a profili di interesse sanitario.

La PRESIDENTE fa rilevare che, come a suo tempo convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, è stata già programmata per la prossima settimana un'audizione del ministro Lorenzin, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, per completare l'istruttoria sulla revisione dei Livelli essenziali di assistenza e acquisire informazioni sulle tematiche dell'appropriatezza, testé richiamate.

Riguardo all'auspicio formulato dal senatore D'Ambrosio Lettieri, che reputa condivisibile, invita i componenti della Commissione ad assumere opportune iniziative politiche di sensibilizzazione, anche informali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1534

1.1 testo 2/1

GRANAIOLA, DIRINDIN, BIANCO

All'emendamento 1.1 (testo 2), al comma 1 del capoverso «Art. 1», dopo le parole: «a fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione» aggiungere le seguenti: «per le sole finalità di carattere medico-didattico, clinico o terapeutico.».

1.1 testo 2/2

DIRINDIN, GRANAIOLA

All'emendamento 1.1 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 3, sostituire le parole: «e del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e comunque solo successivamente alla dichiarazione di morte, come disciplinata dal regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396» con le seguenti: «e dei successivi decreti attuativi.».

1.1 testo 2/3

DIRINDIN, GRANAIOLA

All'emendamento 1.1 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 4.

1.1 testo 2/4

GRANAIOLA, DIRINDIN, BIANCO

All'emendamento 1.1 (testo 2), al comma 4 del capoverso «Art. 1», sostituire le parole: «alla didattica, alla ricerca scientifica o sperimentazione» con le seguenti: «alle finalità di cui al comma 1».

1.1 testo 2/5

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

All'emendamento 1.1 (testo 2), capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 5.

1.1 testo 2/6

GRANAIOLA, DIRINDIN, BIANCO

All'emendamento 1.1 (testo 2), al comma 5, sostituire le parole: «e di pezzi anatomici» con le seguenti: «e di parti anatomiche».

1.1/1

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

All'emendamento 1.1, capoverso «Art. 1», al comma 1, sostituire le parole: «a fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione», con le seguenti: «a finalità di carattere medico-didattico e/o di ricerca e sperimentazione per fini clinici o terapeutici».

1.1/2

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

All'emendamento 1.1, capoverso «Art. 1», al comma 3, sostituire le parole: «ai fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione», con le seguenti: «a finalità di carattere medico-didattico e/o di ricerca e sperimentazione per fini clinici o terapeutici».

1.1/3

GAETTI, FUCXSIA, TAVERNA

All'emendamento 1.1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 5.

2.1 testo 2/1

GAETTI, FUCXSIA, TAVERNA

All'emendamento 2.1 (testo 2), comma 2, capoverso «2», alinea, dopo le parole: «aziende sanitarie locali» aggiungere le seguenti: «o equipollenti».

2.1/1

IL RELATORE

All'emendamento 2.1, lettera a), le parole: «i sanitari non medici» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercenti professioni sanitarie».

2.1/2

SILVESTRO

All'emendamento 2.1, alla lettera a), sostituire le parole: «i sanitari non medici», con le seguenti: «gli esercenti le professioni sanitarie».

3.1 testo 2/1

DIRINDIN, GRANAIOLA

All'emendamento 3.1 (testo 2), sostituire l'emendamento con il seguente:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (*Manifestazione e verifica del consenso*). – 1. L'atto di disposizione del proprio corpo o parti di esso *post mortem* è reso con dichiarazione di consenso, consapevole e informato del disponente, redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata semplice.

2. Il consenso è raccolto e conservato presso il Centro regionale di riferimento di cui all'articolo 5, nonché comunicato e registrato dallo

stesso in area dedicata del Sistema Informativo trapianti (SIT) di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.

3. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento con una dichiarazione raccolta e conservata con la stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo. La revoca può essere manifestata anche in forma olografa.

4. Sono esclusi dall'utilizzo per le attività di didattica, ricerca scientifica o sperimentazione cadaveri di persone risultate sconosciute.

5. Sono esclusi dall'utilizzo per le attività di didattica, ricerca scientifica o sperimentazione i cadaveri sottoposti a sequestro dalla autorità giudiziaria a prescindere dalla eventuale presenza di un atto dispositivo del corpo o parti di esso, per i fini di cui alla presente legge, sottoscritto in vita dal deceduto.

6. Il disponente può indicare nella dichiarazione di consenso le finalità didattiche o di ricerca o sperimentazione per le quali effettua la donazione. La dichiarazione può altresì:

a) limitare la didattica, la ricerca scientifica o la sperimentazione solamente ad alcune parti del corpo, organi o tessuti;

b) riservare la donazione ad una specifica attività didattica, di ricerca o sperimentazione, viceversa di escluderla;

c) definire i tempi di restituzione del corpo alla famiglia;

d) destinare la donazione ad uno specifico Centro regionale di riferimento;

e) integrare con un consenso specifico la prevista manifesta sfigurazione del cadavere connaturata all'attività didattica, di ricerca scientifica o sperimentazione;

7. Il disponente nella dichiarazione del consenso, nomina un fiduciario che interagisce con il Centro regionale di riferimento di cui all'articolo 5 e rappresenta il referente per l'inizio, la prosecuzione e la cessazione dell'attività didattica, di ricerca scientifica o sperimentazione, tenendo conto delle indicazioni del donatore contenute nell'atto dispositivo. Nella stessa dichiarazione del consenso, il disponente indica un sostituto del fiduciario in caso di morte del fiduciario antecedente a quella del disponente.

8. Al momento dell'accertamento e certificazione di morte di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 578, e successivi decreti attuativi, i dati del deceduto sono comunicati al Centro regionale trapianti di cui all'articolo 10 della legge 1 aprile 1999, n. 91 che, verificata la sussistenza del consenso, comunica la disponibilità del corpo o parti di esso al Centro di riferimento di cui all'articolo 5.

9. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo o di parti di esso *post mortem* ai fini di cui alla presente legge può essere manifestato da entrambi i genitori in maniera congiunta al momento del decesso.

10. La manifestazione di disponibilità non è consentita per i soggetti non aventi la capacità di agire, per i nati e per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati».

3.1 testo 2/2

GRANAIOLA, DIRINDIN, BIANCO

All'emendamento 3.1 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sostituire le parole da: «1. L'atto di disposizione del proprio corpo» fino a: «redatta» con le seguenti: «1. L'atto di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi, contenente la specifica indicazione degli ambiti di ricerca e di studio che il soggetto intende autorizzare e/o eventuali ambiti che il medesimo intende escludere. La dichiarazione è redatta»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. La dichiarazione di cui al comma 1, esclude in ogni caso un utilizzo invasivo della salma o di parte di essa, secondo manipolazioni che non siano proporzionate ai fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione valutati dal Centro di riferimento di cui al comma 2 dell'articolo 4».

3.1 testo 2/3

GAETTI, FUCSIA, TAVERNA

All'emendamento 3.1 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il consenso è raccolto dall'ufficiale di stato civile del comune di residenza del disponente. Tale consenso è inserito in un registro elettronico ed è comunicato dall'ufficiale di stato civile al Centro Regionale di Riferimento, che provvede alla registrazione in area dedicata del Sistema Informativo Trapianti (SIT) di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91. Il Ministero della salute entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di accesso al SIT per gli ufficiali di stato civile».

Conseguentemente, sopprimere i commi 10, 11 e 12.

3.1 testo 2/4

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

All'emendamento 3.1 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per i cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria, è necessario l'autorizzazione esplicita del "nulla osta al seppellimento"».

3.1 testo 2/5

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

All'emendamento 3.1 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Fermo quanto stabilito dal comma 6, qualora i responsabili dei centri di riferimento ritengano che i dati della ricerca possano essere rilevanti per la salute pubblica, possono adire l'autorità giudiziaria al fine di valutare l'eventuale interesse pubblico dei dati ricavati».

3.1 testo 2/6

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

All'emendamento 3.1 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il Ministero della salute, sentito il Comitato nazionale di bioetica e/o il garante della *privacy*, predispone entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge un modulo di consenso in cui il disponente può indicare le finalità per le quali effettua la donazione ed in particolare può esprimersi:

- a) limitare la didattica, la ricerca scientifica o la sperimentazione solamente ad alcune parti del corpo, organi e tessuti;
 - b) riservare la donazione o escludere la donazione stessa ad una specifica attività didattica e di ricerca;
 - c) definire i tempi di restituzione del corpo alla famiglia;
 - d) destinare la donazione ad uno specifico Centro di Riferimento;
 - e) integrare con un consenso specifico la prevista manifesta sfigurazione del cadavere connaturata all'attività didattica, di ricerca scientifica o sperimentazione;
 - f) destinare il cadavere a metodiche museali come la plasticazione;
 - g) destinare il cadavere a sperimentazioni meccanico-traumatiche *crash test*».
-

3.1 testo 2/7

GRANAIOLA, DIRINDIN, BIANCO

Al comma 8 sostituire le parole: «nomina un fiduciario» con le seguenti: «può nominare un fiduciario».

3.1 testo 2/8

GAETTI, FUCSIA, TAVERNA

All'emendamento 3.1 (testo 2) al capoverso «Art. 3», dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono riconosciuti come fiduciari anche le associazioni che abbiano tra i propri fini statuari quello dell'utilizzo del corpo o di parti di esso post mortem e/o cremazioni».

3.1 testo 2/9

GAETTI, FUCSIA, TAVERNA

All'emendamento 3.1 (testo 2) al capoverso «Art. 3», al comma 9, lettera a); sopprimere le parole: «o a riscontro diagnostico».

3.1 testo 2/10

GRANAIOLA, DIRINDIN, BIANCO

All'emendamento 3.1 (testo 2), dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di tutelare le informazioni che possono consentire l'identificazione diretta del donatore, prevedendone l'accesso esclusivo, oltre che agli organi di polizia previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ai soli studiosi o agli operatori scientifici, previa identificazione e registrazione di ogni attività».

3.1 testo 2/11

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

All'emendamento 3. 1 (testo 2) capoverso «Art. 3» dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. In caso di cambio di residenza del disponente, l'ufficiale di stato civile comunica al Centro Regionale di Riferimento l'avvenuto cambio di residenza e al comune di nuova residenza la dichiarazione di consenso di cui al comma 1».

3.1 testo 2/12

GRANAIOLO, DIRINDIN, BIANCO

All'emendamento 3. 1 (testo 2), al comma 15, sostituire le parole: «o dal superstite in caso di decesso di uno dei due» con le seguenti: «, dal superstite in caso di decesso di uno dei due o da chi esercita la patria potestà».

3.1/1

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, ORELLANA, SIMEONI, VACCIANO

All'emendamento 3.1, al capoverso «Art. 3», al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'atto di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di volontà, di cui all'articolo 1 del D.M. 8 aprile 2000, e utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma2, della legge 1 aprile 1999, n. 91».

3.1/2

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 3», al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «all'azienda sanitaria di appartenenza», con le seguenti: «all'ufficiale di stato civile del comune di residenza del disponente».

Conseguentemente al medesimo comma, al quarto periodo, sostituire le parole: «all'azienda sanitaria di riferimento» con le seguenti «all'ufficiale di stato civile del comune di residenza del disponente».

3.1/3

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 3», sostituire il comma 3 con il seguente:

«Per i cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria, è necessario l'autorizzazione esplicita del "nulla osta al seppellimento"».

3.1/4

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 3», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Fermo quanto stabilito dal comma 4, qualora i responsabili dei centri di riferimento ritengano che i dati della ricerca possano essere rilevanti per la salute pubblica, possono adire l'autorità giudiziaria al fine di valutare l'eventuale interesse pubblico dei dati ricavati».

3.1/5

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 3» sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Ministero della salute, sentito il Comitato nazionale di bioetica e/o il garante della *privacy*, predispone entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge un modulo di consenso in cui il disponente può indicare le finalità per le quali effettua la donazione ed in particolare può esprimersi:

- a) limitare la didattica, la ricerca scientifica o la sperimentazione solamente ad alcune parti del corpo, organi e tessuti;
 - b) riservare la donazione o escludere la donazione stessa ad una specifica attività didattica e di ricerca;
 - c) definire i tempi di restituzione del corpo alla famiglia;
 - d) destinare la donazione ad uno specifico Centro di Riferimento;
 - e) integrare con un consenso specifico la prevista manifesta sfigurazione del cadavere connaturata all'attività didattica, di ricerca scientifica o sperimentazione;
 - f) destinare il cadavere a metodiche museali come la plasticazione;
 - g) destinare il cadavere a sperimentazioni meccanico-traumatiche *crash test*».
-

3.1/6

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, ORELLANA, SIMEONI, VACCIANO

All'emendamento 3.1, al capoverso «Art. 3», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Qualora il disponente abbia già dichiarato la propria volontà circa la donazione di organi e tessuti a fini di trapianto, di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale del 8 aprile 2000, e non abbia espressamente privilegiato la donazione ai fini didattici o di ricerca scientifica, la finalità del trapianto si intende come prevalente».

3.1/7

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

All'emendamento 3.1, al capoverso «Art. 3», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono riconosciuti come fiduciari anche le associazioni che abbiano tra i propri fini statutari quello dell'utilizzo del corpo e dei tessuti dei propri associati per finalità di carattere medico-didattico e/o di ricerca e sperimentazione per fini clinici o terapeutici».

3.1/8

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 3», sopprimere il primo periodo del comma 8.

3.1/9

SCAVONE, COMPAGNONE, BARANI

All'emendamento 3.1, al comma 9 alla fine, dopo le parole «di uno dei due», aggiungere le seguenti: «In caso di dissenso tra i genitori, nel processo di formazione del consenso o del dissenso alla donazione interviene il Tribunale per i Minorenni, previa audizione del minore e dei genitori, con provvedimento di autorizzazione o di negazione all'autorizzazione alla donazione».

4.1 testo 2/1

DIRINDIN, GRANAIOLA

All'emendamento 4.1 (testo 2), al capoverso «4», apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «individua e accredita le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli istituti di ricerca e formazione medica avanzata» con le seguenti: «individua e accredita presso ogni regione, le strutture universitarie di alta specialità, e gli istituti di ricerca e formazione medica avanzata».

4.1 testo 2/2

GAETTI, FUCSIA, TAVERNA

All'emendamento 4.1 (testo 2) capoverso «Art. 4», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione» con le seguenti «centri di conservazione ed utilizzo»;

conseguentemente,

b) al comma 2, sostituire le parole: «Centro di riferimento» con le seguenti: «Centro di conservazione»;

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Art. 4 – (Centri di conservazione)».

4.1 testo 2/3

DIRINDIN, GRANAIOLA

All'emendamento 4.1 (testo 2), al capoverso «4», apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «l'utilizzazione delle salme o parti di esso ai fini della presente legge» con le seguenti: «l'utilizzazione dei cadaveri o parti di essi ai fini di cui alla presente legge».

4.1 testo 2/4

DIRINDIN, GRANAIOLA

All'emendamento 4.1 (testo 2), al capoverso «4», apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il numero dei centri accreditati è di uno per le regioni con meno di due milioni di abitanti e di uno ogni due milioni per le regioni con più di due milioni di abitanti».

4.1 testo 2/5

DIRINDIN, GRANAIOLA

All'emendamento 4.1 (testo 2), al capoverso «4», apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, sostituire le parole: «sperimentazione che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti» con le seguenti: «sperimentazione che richiedono l'utilizzo i cadaveri o parti di essi».

4.1 testo 2/6

GAETTI, FUCSIA, TAVERNA

All'emendamento 4.1 (testo 2) capoverso «Art. 4», al comma 2, sostituire le parole: «ai suoi organi o tessuti» con: «di parti di esso».

4.1 testo 2/7

DIRINDIN, GRANAIOLA

All'emendamento 4.1. (testo 2), dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In ogni fase delle attività di didattica, ricerca scientifica o sperimentazione sui cadaveri, a tali fini resi disponibili, è garantita la riservatezza circa l'identità del donatore, nonché la protezione dei dati sensibili ad esso riferiti».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 4 con la seguente: «(Centro regionale di riferimento e riservatezza)».

4.1 testo 2/8

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

All'emendamento 4.1 (testo 2) al capoverso «Art. 4», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I centri di conservazione di cui al comma 1, si relazionano con il centro Regionale di riferimento, dal quale ricevono la comunicazione di messa a disposizione di una salma o parte di essa».

4.1 testo 2/9

DIRINDIN, GRANAIOLA

All'emendamento 4.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente: "I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini didattici e di ricerca scientifica o sperimentazione la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro due anni dalla data della consegna, salva diversa disposizione contenuta nell'atto dispositivo del deceduto"».

4.1/1

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», al comma 2 sopprimere le parole: «di cui è autorizzata la disponibilità dalle ASL competenti per territorio, ai fini di cui all'articolo 1».

4.1/2

SCAVONE, COMPAGNONE, BARANI

All'emendamento 4.1, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I progetti di ricerca che prevedano l'impiego di tessuti umani provenienti da donazione, curati da ogni singolo Centro di riferimento e con

la rispettiva finalizzazione, sono validati dal Comitato nazionale per la Bioetica».

6.1 testo 2/1

DIRINDIN, GRANAIOLA

All'emendamento 6.1. (testo 2), sostituire l'emendamento con il seguente:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. (Sanzioni e disciplina delle donazioni di denaro a fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione). 1. L'utilizzo del corpo umano o parti di esso post mortem non può avere fini di lucro.

2. Chiunque procura per scopo di lucro un corpo o parti di esso, ovvero ne faccia commercio, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 1 aprile 1999, n. 91.

3. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un corpo o parti di esso per i fini di cui alla presente legge, non rispettando le disposizioni in essa contenute, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 1 aprile 1999, n. 91.

4. I finanziamenti derivanti da donazioni private o da progetti di ricerca finalizzati a studi, progetti di ricerca o sperimentazione che prevedono l'utilizzo di cadaveri o parti di essi sono destinati al funzionamento dei centri regionali di riferimento di cui all'articolo 4 della presente legge».

6.1 testo 2/2

GRANAIOLA, DIRINDIN, BIANCO

All'emendamento 6.1 (testo 2) del Relatore, al comma 2 del capoverso «Art. 6», sopprimere il periodo da: «fatto salvo» fino a «di didattica o terapeutica».

6.1 testo 2/3

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

All'emendamento 6.1 (testo 2), capoverso «Art. 6», al comma 4, dopo la parola: «privati», aggiungere le seguenti: «, enti no profit e fondazioni».

6.1/1

GAETTI, FUCSIA, TAVERNA

All'emendamento 6.1, capoverso «Art. 6», al comma 4 dopo la parola: «privati» aggiungere le seguenti: «, enti no profit e fondazioni».

8.1/1

GAETTI, FUCSIA, TAVERNA

All'emendamento 8.1, dopo la parola: «centri» aggiungere la seguente: «pubblici».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 24 settembre 2015

**COMITATO BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LORO GESTIONE E DESTINAZIONE**

Il Comitato beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e loro gestione e destinazione si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,30.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedì 24 settembre 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 8,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni

Audizione dell'Ambasciatore d'Austria a Roma, S.E. René Pollitzer
(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

L'Ambasciatore d'Austria a Roma René POLLITZER svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Riccardo MAZZONI (*AP*), la senatrice Laura FASIOLO (*PD*), i senatori Luis Alberto ORELLANA (*MISTO*) e Paolo ARRIGONI (*LNA*) e Laura RAVETTO, *presidente*.

Risponde a più riprese l'Ambasciatore René POLLITZER.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l’Ambasciatore René Pollitzer dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Giovedì 24 settembre 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

AUDIZIONI

Audizione del professor Enzo Moavero Milanesi su federalismo fiscale e vincoli europei

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Direttore della School of law dell'Università Luiss «Guido Carli» di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI e la senatrice Maria Cecilia GUERRA (PD).

Enzo MOAVERO MILANESI, *Direttore della School of law dell'Università Luiss «Guido Carli» di Roma*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Moavero Milanesi per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 8,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,55 alle ore 9.